



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **36** DEL 11-08-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO

TARI - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA PER L'EMERGENZA SANITARIA

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **agosto** alle ore **18:00**, presso questa Sede Comunale, previ avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	P	RUZZA SARA	A
PASETTO VERONICA	A	DUO' PATRIZIA	P
MARANGONI DAVIDE	P	MARANGONI LAILA	P
SANFELICE MICHELE	P	CHIEREGHIN SILVIA	P
FIORAVANTI ALBERTO	P	RICCHI SILVIA	P
DUO' ENRICO	P	PREGNOLATO RENATO	P
BOSCARO SILVIA	P		

Presenti **11**

Assenti **2**

Assiste all' adunanza il Sig. BONIOLO ERNESTO Segretario Comunale.

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:

DUO' PATRIZIA

RICCHI SILVIA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Introduce l'argomento l'Assessore Alberto Fioravanti.

Per i testi integrali degli interventi si rinvia alla registrazione conservata nell'area documentale del server comunale.

Si assenta dall'Aula il Consigliere Sara Ruzza si da atto che i presenti sono ora 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Taglio di Po è stato costituito il 10/10/2017 il Consiglio di Bacino Rovigo a cui spettano, sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012, le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito (Consorzio RSU). Tale Consiglio di Bacino dovrebbe svolgere le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 ma poiché, pur essendo costituito non è del tutto operativo, non si ritiene Ente territorialmente Competente secondo la definizione di Arera e, pertanto, ha demandato a ciascun Comune l'assunzione di tale ruolo;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e

la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna, per tutta una serie di motivi legati all'incertezza normativa e all'emergenza sanitaria, non è stato ancora approvato il piano Finanziario 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Vista la proposta di delibera di C.C. n. 35 del 16.07.2020, con la quale questa Amministrazione Comunale intende approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 in virtù della suddetta disposizione di legge;

Dato atto che per quanto attiene le riduzioni tariffarie da riconoscere alle utenze non domestiche interessate da chiusura forzata causa emergenza covid19:

- Ai sensi della L.147/2013 comma 660 il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- A fronte di una chiusura di una parte delle attività economiche sul territorio si sarà riscontrata sicuramente una riduzione nei quantitativi di rifiuti prodotti (che non potrà dirsi compensata di pari quantitativi di maggiori rifiuti di parte domestica) e quindi ci si aspetta una riduzione dei quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti con contestuale riduzione del costo che verrà sostenuto dal gestore a consuntivo. Resta inteso che la parte di riduzione che si andrà a riconoscere alle utenze non domestiche che ecceda la riduzione attesa nei costi del gestore sarà a carico dell'Ente che vi farà fronte con apposito stanziamento di bilancio;
- Con deliberazione n.158/2020 ARERA ha stabilito delle modalità di abbattimento della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche in base ai diversi periodi di sospensione attività facendo leva sui coefficienti e quindi tali abbattimenti non potranno essere applicati fino a che non riusciremo ad impostare il Piano Finanziario TARI con il metodo introdotto da Arera. Tali procedure inoltre fanno riferimento ad una classifica delle attività basata sui codici ATECO;
- Che tornando alle diverse categorie di utenze non domestiche meritevoli di agevolazioni, l'Autorità disegna i seguenti schemi:
 - Attività “chiusure per legge e successivamente riaperte” TAB 1a;
 - Attività “ancora soggette a chiusura” TAB 1b;
 - Attività che “potrebbero risultare sospese” TAB 2;
 - Attività “non soggette a sospensione per emergenza TAB 3;
 -

Ravvisata la necessità, di rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni Arera, tuttavia in virtù dell’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, nell’ambito della potestà regolamentare i Comuni possono concedere agevolazioni di dimensione più ampia di quanto previsto dall’Autorità;

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione prevedere per il solo anno 2020, una riduzione del 20% parte fissa e variabile per le utenze non domestiche, pari all’ultima rata della Tari di Dicembre per tutte le utenze di seguito indicate:

- di prevedere le suddette riduzioni d’ufficio:

1. utenze non domestiche individuate con codice Ateco indicato nelle tabelle 1a e 1b della delibera Arera che prevede le riduzioni obbligatorie;
2. utenze non domestiche non individuate con il codice Ateco di cui alle suddette tabelle, in quanto elenco esemplificativo ma non esaustivo; tali utenze devono rientrare nelle casistiche di cui ai D.P.C.M come da allegato prospetto;
3. utenze non domestiche individuate con codice Ateco indicato per la tabella 2 della delibera Arera;

- di prevedere le suddette riduzioni con apposita istanza da presentarsi entro e non oltre il 10.09.2020, tramite PEC o entro le ore 12,00 all’Ufficio Protocollo:

1. utenze non domestiche che rientrino nella tabella 3 della delibera Arera e quelle per le quali la categoria non è riconducibile ad un codice Ateco;

Preso atto dell’allegato modello di richiesta riduzione/agevolazione tariffaria della Tari per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19.

Considerato che la suddetta riduzione, calcolata approssimativamente come un abbattimento dell’ultima rata pari al 20% della tari 2019, ammonta complessivamente a circa 19.930,94 totali e che quindi trova copertura finanziaria nelle entrate derivanti dai risparmi a seguito rinegoziazione dei mutui;

Dato atto altresì che per quanto attiene la facoltà di riconoscere riduzioni tariffarie alle utenze domestiche disagiate, anche eventualmente a seguito degli effetti da emergenza covid19, non si ritiene di assumere ulteriori provvedimenti in quanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del vigente Regolamento, per comprovate situazioni di disagio sociale il Comune, con le procedure gestite dall’ufficio servizi sociali, può sostituirsi in tutto o in parte nel pagamento della TARI;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Rovigo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto:

- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.295 del 17 dicembre 2019, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31/03/2020;
- che tale termine, è stato ulteriormente differito a fine aprile, a fine maggio, con D.L.n. 18/2020, al 31/07/2020 ed infine con il decreto rilancio n. 34/2020 al 30 settembre 2020;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt.49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai sensi degli artt. 49-1° comma e 147 bis . 1° comma del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di procedere a riconoscere una riduzione del 20% parte fissa e variabile per le utenze non domestiche, pari all'ultima rata della Tari di Dicembre, con la seguente modalità:
 - riduzioni d'ufficio:
 1. utenze non domestiche individuate con codice Ateco indicato nelle tabelle 1a e 1b della delibera Arera che prevede le riduzioni obbligatorie;
 2. utenze non domestiche non individuate con il codice Ateco di cui alle suddette tabelle, in quanto elenco esemplificativo ma non esaustivo; tali utenze devono rientrare nelle casistiche di cui ai D.P.C.M come da allegato prospetto;
 3. utenze non domestiche individuate con codice Ateco indicato per la tabella 2 della delibera Arera;
 - riduzioni con apposita istanza da presentarsi entro e non oltre il 10.09.2020, tramite PEC o entro le ore 12,00 all'Ufficio Protocollo:
 1. utenze non domestiche che rientrino nella tabella 3 della delibera Arera e quelle per le quali la categoria non è riconducibile ad un codice Ateco;
- 3) di rendere disponibile un modulo di richiesta per gli interessati da pubblicare sul sito, il quale dovrà essere presentato con le modalità di cui al punto precedente, come da allegato prospetto;
- 4) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alla riduzione tariffaria da riconoscere alle utenze non domestiche interessate da chiusura forzata causa emergenza covid19, stimate in massimo €19.930,94, trovano copertura finanziaria nelle entrate derivanti dai risparmi a seguito rinegoziazione dei mutui;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 6) di dichiarare, a seguito di separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**TARI - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELLA
CHIUSURA PER L'EMERGENZA SANITARIA**

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime
Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale esprime
Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO



Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31-08-2020 all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 31-08-2020



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 31-08-2020

Il Vice Segretario Comunale
Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA